



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 27/03/2009	Oggetto: Approvazione regolamento per la riapertura dei termini per la regolarizzazione – ai fini ICI – delle aree edificabili anni 2005/2008.
-------------------------	---

L'anno duemilanove, il giorno ventisette, del mese di marzo, alle ore 10.58, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Fiumicino.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	CANAPINI Mario (<i>Sindaco</i>)	x	
2)	ADDENTATO Valerio	x	
3)	BISELLI Raffaello	x	
4)	BOZZETTO Giancarlo Franco	x	
5)	BUGGINI Anacleto	x	
6)	CALICCHIO Paolo	x	
7)	CALIFANO Michela	x	
8)	CAROCCIA Angelo	x	
9)	CICATIELLO Mauro	x	
10)	CUTOLO Claudio	x	
11)	DE VECCHIS William	x	
12)	DIONISI Giuseppe	x	
13)	GIUFFRIDA Giuseppe Paolino	x	
14)	GONNELLI Mauro	x	
15)	GRAUX Massimiliano	x	
16)	MARINO Paolo	x	

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
17)	MERLINI Roberto	x	
18)	MIELE Salvatore	x	
19)	ONORATI Giovanna	x	
20)	PAOLINI Claudio	x	
21)	PASCONE Mario	x	
22)	ROCCA Danilo	x	
23)	ROMANI Ferdinando	x	
24)	RUTIGLIANO Fabio	x	
25)	SABBATINI Claudio	x	
26)	SABELLI Roberto	x	
27)	SATTA Luigi	x	
28)	SCARABELLO Germano		x
29)	SUGAMOSTO Paolo	x	
30)	TOMAINO Anselmo	x	
31)	ZORZI Silvano	x	

Assegnati n.	30
In carica n.	30

Presenti n.	30
Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Mauro Gonnelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vicesegretario Generale d.ssa Maria Antonia Mura;
- La seduta è pubblica;
- Nominati scrutatori i signori: Biselli, De Vecchis, Dionisi;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area finanziaria e patrimoniale, ha espresso, in data 26/02/2009, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole”;
- la d.ssa Sara Zaccaria, Dirigente dell'Area finanziaria e patrimoniale, ha espresso, in data 26/02/2009, il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole”

Premesso che:

l'ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e che la stessa è dovuta anche sulle aree edificabili;

che la Giunta municipale, in data 04 febbraio 2009 ha approvato la delibera n. 7, con la quale sono stati stabiliti i valori delle aree edificabili da applicarsi per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;

che, il valore delle aree oggi stabilito dalla Giunta è stato determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 504/92, il quale stabilisce che la *base imponibile* delle aree edificabili è costituita dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;

che, alla data odierna, molti contribuenti non hanno effettuato il pagamento del tributo ICI dovuto per le aree edificabili relativamente alle annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, e che, diversi altri contribuenti hanno pagato il tributo applicando valori delle aree in misura inferiore ai valori che la Giunta ha determinato con la citata delibera n. 7/2009;

che, pertanto, i valori oggi stabiliti debbono essere applicati per tutte le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del termine stabilito per le attività di controllo ed accertamento delle evasioni dei tributi locali;

che l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie, stabilisce che: “Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”;

che, per le ragioni indicate, è necessario consentire ai contribuenti stessi di regolarizzare la propria posizione tributaria, relativa agli anni arretrati, senza incorrere in sanzioni per la tardiva regolarizzazione, come stabilito dal citato articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, salvo l'applicazione degli interessi di legge stabiliti per i tardivi pagamenti;

che, in merito all'opportunità della definizione bonaria dei tributi locali, lo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, indirizza le iniziative all'ente pubblico verso ogni possibile definizione bonaria delle debenze tributarie;

che, inoltre, l'art. 13 della legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge finanziaria per il 2003), al comma 1, promuove le iniziative delle regioni, province e comuni, nel perseguimento di iniziative volte anche alla “... esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”.

Tenuto conto,

che, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge n. 289 del 27/12/2002 (Legge finanziaria per il 2003), è necessario approvare apposito regolamento che stabilisca i criteri e le modalità per la riapertura dei termini per la regolarizzazione dell'imposta comunale sugli immobili arretrata relativa alle aree edificabili;

Visti

i pareri di regolarità tecnico-amministrativa resi dal Dirigente dell'Area Finanziaria e Patrimoniale sulla proposta della presente deliberazione; e del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuel n. 267/2000;

DELIBERA

- di approvare il regolamento comunale per la disciplina della riapertura dei termini in materia di dichiarazione e di pagamento dell'ICI dovuta sulle aree edificabili relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, dopo la sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale.

Il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese nominale con procedimento elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, su 28 presenti e votanti.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Biselli, Buggini, Calicchio, Califano, Caroccia, Cicatiello, Cutolo, Dionisi, Giuffrida, Gonnelli, Graux, Marino, Merlini, Miele, Onorati, Paolini, Pascone, Rocca, Rutigliano, Sabbatini, Sabelli, Satta, Scarabello, Sugamosto, Tomaino, Zorzi.

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere, con 28 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, su 28 presenti e votanti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Canapini e i Consiglieri: Addentato, Biselli, Buggini, Calicchio, Califano, Caroccia, Cicatiello, Cutolo, Dionisi, Giuffrida, Gonnelli, Graux, Marino, Merlini, Miele, Onorati, Paolini, Pascone, Rocca, Rutigliano, Sabbatini, Sabelli, Satta, Scarabello, Sugamosto, Tomaino, Zorzi.

COMUNE DI FIUMICINO

Regolamento per la riapertura dei termini di presentazione delle dichiarazioni relative al tributo ICI dovuto sulle aree edificabili per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.

Articolo 1

Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e modalità di riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative al tributo ICI dovuto sulle aree edificabili per le annualità 2005, 2006, 2007 e 2008 e per il relativo pagamento del tributo dovuto, in quanto, la maggior parte dei contribuenti non avevano provveduto ad assolvere il tributo negli esercizi di competenza a causa della incertezza finora registrata in merito ai valori imponibili da applicare.
2. La riapertura dei termini per questo specifico tributo (ICI su aree edificabili) si rende opportuna in considerazione del fatto che, con delibera di Giunta n. 7 del 04/02/2009 sono stati stabiliti i valori di riferimento delle aree edificabili per tutte le annualità elencate al precedente comma 1, e pertanto è necessario consentire la regolarizzazione da parte dei contribuenti, nel rispetto dei principi di funzionalità, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Il regolamento, è adottato in applicazione:
 - a) delle disposizioni dell'art. 13 della legge 27/12/2002 n. 289, il quale, al comma 1 stabilisce che, le regioni, province e comuni, con riferimento ai tributi propri, "possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti";
 - b) dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997, il quale stabilisce la possibilità di consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione tributaria, relativa agli anni arretrati, senza incorrere in sanzioni per la tardiva regolarizzazione, in base al seguente disposto: "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminazione delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento".

Articolo 2

Tributi oggetto della riapertura dei termini

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 27/12/2002, n. 289, è oggetto della riapertura dei termini il tributo ICI riferito alla sola tipologia di cespite tributario "aree edificabili" e riguardante le annualità già scadute, 2005, 2006, 2007 e 2008.

Articolo 3

Ambito della riapertura dei termini

1. Le dichiarazioni tributarie per il tributo di cui all'art. 2, relative ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 possono essere integrate in aumento ovvero, in caso di omissione, possono essere presentate, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. La presentazione della dichiarazione integrativa comporta l'inapplicabilità delle sanzioni per mancata/omessa dichiarazione o per mancato/tardivo pagamento relativamente ai maggiori imponibili dichiarati.

Articolo 4

Cause ostantive

1. Non possono avvalersi della facoltà prevista nei precedenti articoli 2 e 3 i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano ricevuto la notifica di un avviso di accertamento divenuto definitivo.
2. La causa ostantiva di cui al precedente comma opera limitatamente all'annualità o alle annualità alle quali si riferisce l'atto impositivo già notificato e divenuto definitivo.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definitive.

Articolo 5

Sospensione dei termini per ricorrere

1. I termini per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento notificati dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono sospesi per la durata di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Articolo 6

Modalità di calcolo e di versamento delle imposte dovute

1. I tributi dovuti in base alla dichiarazione integrativa devono essere calcolati sulla base delle norme vigenti in ciascun anno di riferimento ed applicando i valori delle aree edificabili nella misura stabilita dalla delibera di Giunta n. 7 del 04/02/2009.
2. I tributi dovuti in base alla dichiarazione integrativa possono essere versati mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero mediante modello F24, secondo le modalità operative stabilite dalla apposita delibera di Giunta n. avente ad oggetto: "Procedure atte a regolarizzare il pagamento ICI per aree edificabili ..." e in base alle eventuali ulteriori direttive fissate dai competenti uffici comunali.
3. Non è ammessa la compensazione con i crediti eventualmente vantati per i tributi comunali.
4. È consentita la rateizzazione, applicando le medesime condizioni di rateizzazione stabilite dal regolamento ICI.

Articolo 7

Termini per la presentazione e dichiarazione integrativa

1. La dichiarazione integrativa deve essere presentata entro e non oltre il termine di 90 giorni decorrenti dal 1° maggio 2009 e deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
2. La dichiarazione integrativa deve essere presentata presso la società Fiumicino Tributi S.p.A., società partecipata dal Comune incaricata di svolgere le attività straordinarie di regolarizzazione del tributo oggetto del presente regolamento.
3. La dichiarazione deve essere presentata tramite consegna diretta presso gli uffici della società, ovvero tramite spedizione con il servizio postale, a mezzo raccomandata A.R. In quest'ultimo caso, la dichiarazione si considera presentata il giorno della spedizione.
4. Alla dichiarazione integrativa deve essere allegata l'attestazione di pagamento dei tributi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, la ricevuta di pagamento della prima rata.

Articolo 8

Perfezionamento della procedura di riapertura dei termini

1. La riapertura dei termini si perfeziona con la presentazione della dichiarazione integrativa e con il pagamento integrale dei tributi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata, con le modalità indicate nell'articolo 6.

2. In caso di mancato pagamento di una o più delle rate successive alla prima, si determina la perdita del diritto alla rateizzazione. Per l'effetto, il Comune iscrive a ruolo l'intero importo delle somme ancora dovute, con addebito della sanzione del 30% per tardivo pagamento e degli interessi legali previsti per legge.

Articolo 9

Effetti della riapertura dei termini

1. Il Comune verifica le dichiarazioni integrative, entro i termini di decadenza fissati per ciascuna annualità. In caso di infedeltà della dichiarazione integrativa, entro il medesimo termine è notificato avviso di accertamento, con addebito di sanzioni e interessi, come per legge.
2. Il Comune verifica i versamenti eseguiti ai fini della presente riapertura dei termini, entro i termini di decadenza di ciascuna annualità. In caso di omesso o ritardato pagamento, entro il medesimo termine è notificata cartella di pagamento, contenente l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprensive della sanzione del 30% per tardivo pagamento e degli interessi legali.
3. Per i casi contemplati nei precedenti commi, non è ammessa la procedura del ravvedimento.

Articolo 10


Adempimenti per l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento

1. La Giunta comunale, in aggiunta alle deliberazioni già adottate in materia di ICI per aree edificabili sopra richiamate, è autorizzata ad adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire la migliore organizzazione nella gestione di tutte le procedure connesse all'adozione del presente regolamento.
2. Gli uffici comunali adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento.

Articolo 11

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo di approvazione.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to: Mauro Gonnelli

Il Vicesegretario Generale
f.to: Maria Antonia Mura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale dal giorno **15 aprile 2009**, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000);
 è immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno al giorno (art. 124, c. 1, d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è copia conforme all'originale, da servire per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza comunale, li

Timbro
